

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Nel ricorso, la cliente afferma che:

- in data 16/12/2013 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio;
- il finanziamento è stato estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 previste;
- in data 24/01/2020 veniva presentato reclamo, non riscontrato in modo sufficiente. Chiede pertanto il rimborso delle commissioni accessorie non godute, differenziando i conteggi secondo il criterio pro rata temporis per quelle recurring e secondo la curva degli interessi per quelle up front; il tutto per un totale richiesto di € 2.021,35 oltre interessi dal dovuto al saldo.

L'intermediario con articolata difesa precisa quanto segue.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- Il contratto di finanziamento stipulato dalla cliente veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 con decorrenza 1/03/2018. In tale sede, restituiva alla cliente, la somma di € 50,75 a titolo di ratei non maturati;
- In sede di riscontro al reclamo ha offerto alla cliente la somma di € 581,25; tale rimborso è stato tuttavia rifiutato;
- In merito alle richieste formulate dalla cliente, l'intermediario contesta analiticamente voce per voce i motivi per cui i rimborsi richiesti non sarebbero dovuti.

L'intermediario chiede in definitiva il rigetto del ricorso; in subordine, chiede di circoscrivere il rimborso a quanto già offerto in sede di reclamo; in ulteriore subordine, chiede di decurtare quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi up-front e recurring e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; inoltre "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi recurring, mentre altri sono da considerarsi up front.

Pertanto il ricorso meriterebbe accoglimento secondo il seguente prospetto:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 33.191,60	Tasso di interesse annuale	6,15%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	371,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,03%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				450,00	Upfront	39,03%	175,63		175,63
Commissioni Attivazione (B)				1.558,20	Recurring	60,00%	934,92		934,92
Commissioni di Gestione (C)				120,00	Recurring	60,00%	72,00	50,75	21,25
Commissioni di Intermediazione (F)				3.116,40	Upfront	39,03%	1.216,31		1.216,31
Totale				5.244,60					2.348,11

L'importo come sopra calcolato è superiore a quanto richiesto dalla cliente la quale considera le Commissioni di attivazione (B) up front. Il Collegio tuttavia non può che accogliere la pretesa nei limiti della domanda.

Gli interessi legali sono riconosciuti come da costante orientamento dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.021,35, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA